

Provincia *di* Ancona

ATTO DEL CONSIGLIO del 11/05/2023 n. 18

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

L'anno 2023, il giorno 11, alle ore 17:36, del mese di maggio presso la sede di Passo Varano n. 19/A, Ancona, a seguito di convocazione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Provinciale nelle persone dei Signori:

		Presenti/Assenti
CARNEVALI DANIELE	Presidente della Provincia	Presente
AMICUCCI JESSICA	Consigliere Provinciale	Presente
CRIVELLINI FILIPPO	Consigliere Provinciale	Assente
FIorentini GIORGIA	Consigliere Provinciale	Presente
GAMBINI SANDRA	Consigliere Provinciale	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Consigliere Provinciale	Assente
GIULIONI LAURETTA	Consigliere Provinciale	Presente
PUGNALONI SIMONE	Consigliere Provinciale	Presente
RAFFAELI BELINDA	Consigliere Provinciale	Assente
RAGNI SAURO	Consigliere Provinciale	Presente
STORONI ANDREA	Consigliere Provinciale	Presente
TOMBOLINI GIANLUIGI	Consigliere Provinciale	Assente
VECCHIETTI ANDREA	Consigliere Provinciale	Presente

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Crivellini, Giangiacomi, Raffaeli, Tombolini

Partecipa il Segretario Generale SAVINI MARINA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente CARNEVALI DANIELE ed invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri: Storoni, Amicucci, Giulioni

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI

Gli art. 114, 117, 118 della Costituzione Italiana;
Lo Statuto della Provincia di Ancona;
La legge n.65 del 07/03/1986;
Il Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 04/03/1987;
Il Decreto Legislativo n.112 del 21/04/1998;
La Legge n.56 del 07/04/2014;

CONSIDERATO che la legge n.65 del 07/03/1986 statuisce che gli Enti locali disciplinano lo stato giuridico del personale e l'organizzazione dei corpi o servizi di polizia locale sulla base di specifico "Regolamento", con il dimensionamento delle dotazioni organiche per le singole qualifiche, sulla base di criteri di funzionalità ed efficienza;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 19/04/2006 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Ancona" successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 38 del 26/05/2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 141 del 29/09/2008 avente ad oggetto "Regolamento del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Ancona – Disciplinare per l'armamento del Servizio di Polizia Provinciale di Ancona – Approvazione", Disciplinare successivamente modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 31/10/2019;

TENUTO CONTO che la Regione Marche con propria legge 25/3/2016, n. 6 ha disposto la riallocazione presso le Province delle funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni in materia di caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A alla L.R. 3/4/2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province) in attuazione dell'art. 1, comma 770, della Legge n. 28/12/2015, n. 208;

TENUTO CONTO che spetta al personale del Servizio di Polizia provinciale, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento vigente, svolgere funzioni di vigilanza e controllo sul territorio provinciale e collaborare con le altre forze di polizia in merito ad attività di ordine pubblico;

VISTO quanto previsto dagli artt. 2, 41 e 42 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145;

RITENUTO necessario adottare un nuovo "Regolamento di Polizia Locale della Provincia di Ancona" che:

- 1) Sia aderente al quadro normativo vigente, anche alla luce delle modifiche intervenute relativamente al ruolo ed alle funzioni delle Province, in particolare si sensi della L. 56 del 07/04/2014;

- 2) Preveda alcune misure di carattere organizzativo, che consentano una migliore specializzazione degli operatori che svolgono servizio esterno e degli addetti alle attività amministrative e di gestione dei procedimenti sanzionatori;
- 3) Includa anche il “Disciplinare per l’armamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona” ai sensi degli artt. 2, 41 e 42 del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n.145;

RITENUTO pertanto necessario approvare il nuovo “Regolamento di Polizia Locale della Provincia di Ancona”(all.A) e il nuovo “Disciplinare per l’armamento del Servizio di Locale della Provincia di Ancona” (all.B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto, abrogando nel contempo i precedenti atti in contrasto con il presente;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art 6-bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente Responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

VISTO il parere espresso dalla I Commissione consiliare nella seduta del 11/05/2023;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Presidente dà lettura del punto 6) all’O.D.G., richiama i lavori della I Commissione consiliare e ricorda che gli adeguamenti che si vogliono apportare al Regolamento di Polizia Provinciale, approvato nel 2008, sono frutto anche della riforma Delrio del 2014 e pertanto si è ritenuta necessaria una revisione.

Il Presidente Carnevali invita il Comandante Dott. Pierfrancesco Gambelli a fornire una sintesi della proposta argomentata in Commissione. Il Comandante Gambelli espone le principali modifiche, in particolare:

- Cambio della denominazione del Servizio in Polizia Locale della Provincia di Ancona a seguito della legge regionale del 25/3/2016, n. 6;
- Cambio della denominazione di alcuni profili professionali a seguito del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale, ricordando il confronto con il Sindacato e le osservazioni emerse, in gran parte accolte;
- Divisione del Servizio non più sulla base di criteri territoriali ma per competenze, e quindi in ordine alle tre funzioni principali svolte dal servizio: funzioni fondamentali; faunistico-venatorie ed ittiche; amministrative.

Parla infine dell’emendamento, illustrato in Commissione, che di fatto ha recepito le osservazioni dei Sindacati circa il cambiamento di denominazione di alcuni profili e delle loro specifiche, si sofferma sull’art. 15, commi 8 e 9, interessati dall’emendamento.

Il Presidente chiede se ci siano interventi in merito, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione palese l’emendamento con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 (Amicucci, Carnevali, Fiorentini, Gambini, Giulioni, Pugnalonì, Ragni, Storoni, Vecchietti)
VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Amicucci, Carnevali, Fiorentini, Gambini, Giulioni, Pugnalonì, Ragni, Storoni, Vecchietti)

Visto il risultato della votazione il Presidente dichiara approvato all'unanimità l'emendamento tecnico presentato ed i relativi allegati.

Il Presidente pone ora in votazione la proposta così emendata e la votazione dà il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9
CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 (Amicucci, Carnevali, Fiorentini, Gambini, Giulioni, Pugnalonì, Ragni, Storoni, Vecchietti)
VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Amicucci, Carnevali, Fiorentini, Gambini, Giulioni, Pugnalonì, Ragni, Storoni, Vecchietti)

Per cui in relazione alla sopra riportata votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente riportate;

1. Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il nuovo "Regolamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona", composto di 54 articoli, così come da allegato al presente atto (All. A) e il "Disciplinare per l'armamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona" (All. B)
2. Di abrogare il precedente il precedente "Regolamento del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Ancona" approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio provinciale n. 38 del 26/05/2015, ed il Disciplinare per l'armamento del Servizio di Polizia Provinciale di Ancona, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio provinciale n. 29 del 21/10/2019, ed ulteriori altri atti in contrasto con il presente atto;
3. Di dare esecuzione al procedimento designandone, a norma dell'art. 5 della legge n. 241/1990, a Responsabile il Dir. Sup. Pierfrancesco Gambelli;
4. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
5. Di pubblicare altresì la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della presente deliberazione, la votazione dà il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9
CONSIGLIERI VOTANTI N. 9 (Amicucci, Carnevali, Fiorentini, Gambini, Giulioni, Pugnalonì, Ragni, Storoni, Vecchietti)
VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Amicucci, Carnevali, Fiorentini, Gambini, Giulioni, Pugnalonì, Ragni, Storoni, Vecchietti)

Per cui in relazione alla sopra riportata votazione unanime

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che l'esecutività del presente atto riveste;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di garantire la piena efficienza e la riorganizzazione delle attività in capo al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 3863/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 28/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
CARNEVALI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

Classificazione 08.05.05
Fascicolo 2022/20

Regolamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona

TITOLO I – PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – PREMESSA

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi generali di “sussidiarietà”, “adeguatezza” e “differenziazione”, così come determinati nel rinnovato titolo V della Costituzione, nonché ai principi generali di buona amministrazione, definiti e adottati in ambito di normativa Comunitaria e, in particolare, adottati dal “*Codice Europeo di Buona Condotta Amministrativa*” volti all’assoluta valorizzazione e alla preminenza della centralità del cittadino visto come parte attiva dei processi amministrativi ed evolutivi della Pubblica Amministrazione. Esso si ispira, inoltre, al Codice Europeo di Etica per la Polizia, adottato dal Consiglio d’Europa, quale strumento di orientamento in grado di coniugare le funzioni di controllo attribuite alle istituzioni con i principi etici di condotta propri di una amministrazione pubblica.

2. La ricerca di azioni di ridefinizione e regolamentazione volte a mantenere un costante collegamento ad un sistema omogeneo e integrato nei vari ambiti di competenza locale con particolare riguardo ad azioni qualitative mirate e orientate ad una condotta amministrativa, sempre più rivolta al recepimento del bisogno collettivo di sicurezza, alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, costituiscono il preminente impegno del governo locale per una concreta risposta per l’assolvimento di funzioni e compiti demandati nonché di effettivo coordinamento con le tipiche funzioni esercitate dallo Stato.

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia locale, proprie, attribuite, trasferite o delegate ai sensi della Legge quadro n. 65/1986, della normativa regionale in materia, della Legge n. 56/2014, del decreto legislativo n. 112/1998, di competenza della Provincia di Ancona, con particolare attenzione agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione.

TITOLO II – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Art. 3 – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 65 del 7/3/1986 e dell’art. 9 della L.R. Marche n. 1 del 17/02/2014 il Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza nelle materie di competenza della Provincia.

2. Il Coordinamento delle attività è affidato al Responsabile del Servizio, dipendente di ruolo dell’Ente, dell’area Funzionari di Polizia Locale.

3. Nell’ambito del Servizio di polizia Locale, sono istituite le seguenti figure:

- a) Responsabile del Servizio di Polizia Locale con funzioni di Ufficiale (Area Funzionari di Polizia Locale)
- b) Ufficiale di polizia locale (Area Funzionari di Polizia Locale)
- c) Agente di polizia locale (Area Istruttori di Polizia Locale).

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua i profili professionali attinenti le figure di cui al 3° comma, sulla base del CCNL vigente.

Art. 4 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O SUO DELEGATO

1. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 2, L. 07/03/1986, n. 65, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, sovrintende alla Polizia Locale della Provincia di Ancona nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, impartisce le direttive e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. In particolare compete al Presidente della Provincia:

- a) Autorizzare le operazioni del Servizio esterne al territorio provinciale;
- b) Definire piani e accordi di collaborazione con altri Enti e Autorità, forze di Polizia per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e le competenze comuni o connesse con altre amministrazioni, ivi incluse le funzioni di polizia stradale;
- c) Disporre il nulla osta per l'impiego del personale del Servizio di Polizia Locale da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della l. 7/3/1986, n. 65.

Art. 5 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio è un Ufficiale appartenente all'area dei Funzionari di Polizia Locale a cui è stato attribuito dal Presidente della Provincia l'incarico di Responsabile del Servizio. Egli è direttamente responsabile verso il Presidente della disciplina, dell'impiego tecnico operativo e dell'addestramento degli appartenenti al servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona.

2. Il Responsabile assicura il coordinamento di tutta l'attività del Servizio, oggetto del presente regolamento, consentendo alla Provincia un'azione coordinata per la realizzazione di programmi ed il conseguimento degli obiettivi che richiedono finalità e politiche omogenee.

3. Il Responsabile assicura l'osservanza delle direttive generali impartite dal Presidente della Provincia.

4. Il Responsabile, nell'ambito delle leggi vigenti e dei regolamenti, organizza il personale, le strutture, le dotazioni ed i mezzi, per il corretto e preciso raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione assicurando la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività del Servizio.

5. Il Responsabile informa il Presidente sull'andamento dell'attività e sull'efficacia, rispetto agli obiettivi prefissati.

6. I risultati dell'attività espletata vengono raccolti ed illustrati mediante la formulazione di rapporti periodici redatti dal personale del servizio, che il Responsabile provvede a raccogliere in apposito report che inoltra annualmente al Presidente con relazione sullo stato del Servizio e sul complesso delle attività svolte.

7. Il Responsabile del Servizio altresì è tenuto:

- a) a mantenere i rapporti con la Magistratura per tutti i fatti attinenti alle funzioni di polizia giudiziaria;
- b) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli addetti siano usati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;
- c) a predisporre, per l'autorizzazione, il piano ferie e la programmazione del monte ore straordinarie secondo necessità di servizio, nonché a vistare i permessi richiesti da tutto il personale del Servizio;
- d) a definire l'organizzazione dei turni di lavoro;
- e) a svolgere attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
- f) predisporre, nell'ambito degli obiettivi del Servizio, proposte di pianificazione e programmazione delle attività.

Inoltre nell'ambito delle specificate competenze di cui sopra, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, dovrà opportunamente disporre affinché tutte le attività esercitate siano

improntate al rispetto delle norme legislative vigenti, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati anche mediante l'adozione di specifiche disposizioni.

Rientrano inoltre tra i compiti del Responsabile del Servizio provvedere:

- a) alla gestione del parco automezzi;
- b) alla gestione dell'attività di acquisto del vestiario e delle attrezzature;
- c) all'acquisto e tenuta delle armi e munizioni in dotazione;
- d) alla gestione delle attività inerenti il personale del Servizio (orario di lavoro, ferie, permessi, recuperi, lavoro straordinario, ecc.);
- e) all'aggiornamento del personale e alla formazione interna.

Per i compiti che comportano spesa relativamente ai precedenti punti a), b) e c) il Responsabile, si avvale anche del Servizio Economato.

ART. 6 - COMPETENZE DEL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Su proposta del Responsabile del Servizio, con apposito atto del Dirigente del Settore, è nominato il Vice-Responsabile del Servizio tra il personale dell'Area Funzionari di Polizia Locale, con le seguenti funzioni:

- Sostituisce operativamente il Responsabile in caso di assenza o impedimento;
- Svolge compiti o funzioni delegate dal Responsabile del servizio con apposita disposizione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I - Funzioni del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona

Art. 7 – COMPETENZE DEL SERVIZIO

- a) 1. Il Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona svolge funzioni di vigilanza e controllo, in tutte le materie di competenza della Provincia ai sensi della Legge n. 56/2014, delle altre norme statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - a) Polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada;
 - b) Tutela dell'ambiente e delle sue componenti;
 - c) Tutela del patrimonio dell'Ente e del territorio provinciale.
- 2. Il Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, inoltre:
 - b) Tutela la fauna omeoterma e gli ecosistemi fluviali ai sensi della Legge Regionale n. 6/2016;
 - c) Provvede al controllo della fauna in sovrannumero ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/92 e s.m.i.;
 - d) Collabora con le forze di Polizia dello Stato;
 - e) E' a disposizione dell'Autorità giudiziaria per le attività da essa delegate;
 - f) Espleta la vigilanza su materie di competenza di altri Enti, stipulando appositi accordi o convenzioni;

Art. 8 – FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

- 1. Le funzioni di Polizia Locale sono espletate dal personale appartenente al Servizio.
- 2. La Polizia Locale della Provincia di Ancona, nelle materie di competenza, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, al fine di garantire un regolare e ordinato svolgimento delle attività

dalle stesse disciplinate, attraverso la prevenzione e la repressione degli illeciti di carattere amministrativo e penale.

3. Gli appartenenti al Servizio non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

Art. 9 – COLLABORAZIONE CON FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E DI ALTRI ENTI

1. Il personale di Polizia Locale della Provincia di Ancona, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Presidente, quando venga fatta richiesta motivata, per specifiche operazioni, dalle competenti Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza (Prefetto e Questore).

2. Nei casi di urgenza, la disposizione può essere impartita dal Responsabile del Servizio, in tal caso ne deve essere data comunicazione al Presidente.

3. Nell'esercizio di tali funzioni, il personale dipende operativamente e funzionalmente dalla competente Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza (Questore), quale responsabile sul piano tecnico-operativo, nel rispetto delle eventuali intese intercorse fra le stesse Autorità ed il Presidente.

4. Per le altre forme di collaborazione vale quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2, lettera b).

Capo II - Attribuzioni e funzioni del personale di Polizia Locale della Provincia di Ancona

Art. 10 – ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

1. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste le seguenti qualifiche:

- Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) e comma 3, del Codice di Procedura Penale;
- Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
- Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento di funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), L. 07.03.1986, n. 65, e solo previo riconoscimento di tale qualità da parte del Prefetto.

Art. 11 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di Procedura Penale e dalle altre disposizioni in materia.

2. L'ambito spaziale, temporale e funzionale dell'attività di polizia giudiziaria risulta determinato, in particolare, dalle disposizioni contenute nel Titolo III del Codice di Procedura Penale (artt. 55 - 59), dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dalle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché da quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano le singole materie di polizia locale.

3. Rivestono la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria gli Agenti di polizia locale della Provincia di Ancona.

4. Rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3, c.p.p. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986 n. 65, il Responsabile e gli Ufficiali.

5. Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione e dell'art. 56 del Codice di Procedura Penale, l'Autorità Giudiziaria competente può disporre direttamente degli addetti al Servizio nella veste di Polizia Giudiziaria.

Art. 12 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il Presidente della Provincia richiede al Prefetto il conferimento, al personale del Servizio, della qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. La suddetta qualità perdura finché non venga meno qualcuno dei requisiti richiesti e salvo determinazioni diverse delle Autorità competenti.

3. Il personale che riveste la qualità di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successivi interventi normativi, e a quanto stabilito nel presente Regolamento, suoi allegati e disciplinari.

Art. 13 – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

1. Il personale della Polizia locale della Provincia di Ancona esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689, del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla Polizia Locale della Provincia di Ancona.

Art. 14 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. L'attività del personale del Servizio si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale della Provincia di Ancona, salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65 – riguardanti i casi in cui il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, o da altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare:

- a) missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) missioni esterne al territorio per soli fini di soccorso in caso di calamità e disastri;
- c) missioni esterne al territorio per soli fini di rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - competenti per territorio;
- d) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli, ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla verifica della sussistenza di flagranza dell'illecito quando sia stato commesso nel territorio di appartenenza;
- e) distacco o comando presso altri enti, per cui l'ambito operativo è il territorio dell'ente di destinazione;
- f) operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità giudiziaria.

2. I servizi espletati fuori dal territorio provinciale, esclusi quelli di cui al comma 1, lettera d), sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, dal presente Regolamento, e fatti salvi i servizi delegati dall'Autorità giudiziaria ai sensi del comma 1, lettera f).

Art. 15 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (UNITÀ OPERATIVE)

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, il Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona è organizzato secondo i criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza, in Unità Operative.

2. Ad ogni Unità operativa verrà assegnato nominativamente con apposita determinazione Dirigenziale, tenuto conto di quanto stabilito con Decreto del Presidente della Provincia n. 267 del 15/10/2015 e dalla L.R. Marche n. 6 del 25/03/2016, un contingente di personale sulla base delle specializzazioni e delle competenze di ciascun addetto.

3. Le unità operative sono le seguenti:

- a) Unità Operativa Amministrativa, con compiti di gestione dell'irrogazione delle sanzioni per le materie di competenza, di svolgimento delle attività amministrative del servizio e di supporto alle altre Unità Operative;

- b) Unità Operativa Funzioni Fondamentali, con compiti di vigilanza e controllo sulle materie di competenza della Provincia e di collaborazione con altre Forze di Polizia secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Territoriale di Governo;
- c) Unità Operativa Faunistica, Ittica e Venatoria, con compiti di vigilanza e controllo in materia faunistico venatoria e sulla pesca nelle acque interne secondo quanto disposto dalla L.R. Marche n. 6 del 25/03/2016.

4. Le funzioni di coordinamento delle U.O. di cui alle lettere b) e c) possono essere attribuite ad un Ufficiale di Polizia Locale o ad un Agente di Polizia Locale.

5. Il Responsabile individua con apposita disposizione, in base alla specializzazione, alle competenze acquisite e all'esperienza maturata all'interno del Servizio, il personale che espleta funzioni di coordinamento.

6. All'interno delle Unità Operative il Responsabile del Servizio può creare Unità Specialistiche per singole materie di vigilanza o attività da espletare.

7. All'Unità Operativa Amministrativa potrà essere assegnato personale amministrativo e contabile, al quale verranno affidate mansioni che non contrastino con gli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento dei dati sensibili, propri del personale di polizia locale.

8. Tutto il personale delle U.O. di cui alle lettere a) b) e c), sarà tenuto comunque a svolgere, anche se in maniera non prevalente, tutte funzioni attribuite al Servizio.

9. Al personale amministrativo e contabile assegnato all'Unità Operativa Amministrativa non si applicano le disposizioni riservate dal presente regolamento al personale di Polizia Locale.

Art. 16 – LUOGO E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Il personale assegnato alle unità operative esterne presta servizio sul territorio provinciale, dotato di auto di Servizio, dislocate nelle varie sedi di lavoro della Provincia.

2. I servizi dovranno essere svolti, di norma, in pattuglie composte da minimo due operatori.

3. Il capo pattuglia a parità di grado e anzianità di servizio è determinato con riferimento alla graduatoria del concorso d'accesso, ove esistente, ed in mancanza dall'età anagrafica più elevata.

4. Qualora si verificano situazioni contingenti per cui il personale si trovi nelle condizioni di dover svolgere l'attività lavorativa singolarmente, questa si limiterà all'esecuzione di mansioni esperibili ed espletabili in maniera individuale.

Art. 17 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Qualora l'esercizio delle funzioni di polizia locale, delle funzioni aggiuntive previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle altre funzioni previste dal presente Regolamento per il personale del servizio di Polizia Locale, resti sospeso per un periodo superiore ai 30 giorni, in caso di aspettative previste dal CCNL, da altre disposizioni di legge o per provvedimenti disciplinari, il Responsabile del Servizio provvede a ritirare e conservare la tessera di riconoscimento, l'armamento e le dotazioni personali che saranno restituite alla ripresa dell'esercizio delle suddette funzioni.

2. In tutti i casi di cessazione dal servizio, il dipendente è tenuto alla restituzione del tesserino di riconoscimento, dell'armamento e delle dotazioni personali.

3. Il Responsabile del Servizio vigila sull'osservanza delle suddette disposizioni.

4. In caso di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale gli appartenenti al Servizio possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, all'Unità Operativa Amministrativa.

5. In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente, che renda inabile gli appartenenti al Servizio alla vigilanza sul territorio, questi verranno impiegati nell'Unità Operativa Amministrativa o in uffici dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato.

Capo III – Principi di organizzazione

Art. 18 – RIUNIONE DI SERVIZIO

1. La riunione di servizio riveste puramente carattere operativo. Si svolge di norma mensilmente, o in periodi intermedi per la trattazione di problemi contingenti, a data variabile e vi partecipano il Responsabile e tutti gli appartenenti al Servizio.
2. In tale riunione vengono comunicati e discussi gli obiettivi e gli scopi operativi del mese successivo.
3. La riunione di servizio è convocata dal Responsabile e dallo stesso presieduta.

Art. 19 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' – ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio copre tutto l'arco settimanale e si articola, di norma, in turni il cui inizio potrà variare secondo le stagioni.
2. L'attività del servizio si svolge secondo gli orari prestabiliti, tenuto conto di quanto impartito dai superiori.
3. Gli appartenenti al Servizio devono accertarsi sempre in tempo utile circa l'orario e le modalità del servizio da svolgere, nonché il tipo di uniforme da indossare.
4. Il personale deve presentarsi all'orario indicato nell'ordine di servizio, presso i luoghi di lavoro assegnati.

Art. 20 – FOGLIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

1. Il personale del servizio dovrà adempiere alle seguenti indicazioni:

A) FOGLIO DI SERVIZIO

Il foglio di servizio viene redatto preventivamente dal Responsabile del Servizio, con cadenza mensile. Esso deve contenere:

- l'orario iniziale e finale di ogni turno di lavoro;
- i riposi settimanali;
- le festività lavorative fissate.

B) ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

2. L'orario di lavoro è quello fissato dal Contratto Nazionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello locale e nel rispetto delle direttive nazionali e si articola in complessive 35 ore settimanali per il personale turnista.

L'orario di servizio dovrà tendere ad assicurare la massima funzionalità delle strutture e degli uffici, l'erogazione dei servizi all'utenza e la tutela degli interessi pubblici connessi alla funzione di vigilanza.

3. Di norma l'orario di lavoro si articola in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni e le specifiche periodiche attività di servizio. Per esigenze particolari e motivate, anche in relazione a fenomeni aventi specifiche periodicità, potranno essere concordate o, in situazioni di particolare emergenza e/o gravità, ordinate articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni e pre-notturni.

4. Le variazioni dei turni di servizio, ad eccezione dei casi particolari, dovranno essere richieste al superiore almeno un giorno prima. I cambiamenti di turno con altro operatore dovranno essere concordati preventivamente, e comunque nel rispetto del regolare svolgimento dei reciproci incarichi assegnati ed autorizzati dal Responsabile.

5. L'orario di lavoro inizia nel momento in cui il dipendente effettua la timbratura negli appositi orologi marcatempo.

6. Quando necessità particolari e straordinarie lo richiedono, gli appartenenti al servizio sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.

7. In tal caso il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Responsabile del Servizio.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Provincia.

Art. 21 – ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze avviene secondo le disposizioni del C.C.N.L., del C.C.D.I. e dalle disposizioni ricevute.

2. Il personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona che, per qualsiasi motivo, sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne tempestivamente comunicazione, anche mediante avviso verbale o telefonico, al Responsabile del Servizio o a suo sostituto, al fine di consentire ad esso di riorganizzare il lavoro secondo la tipologia di intervento da effettuare e/o l'eventuale ricostruzione della pattuglia.

Capo IV - Le competenze del personale

Art. 22 – COMPETENZE DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

1. Gli Ufficiali di Polizia Locale della Provincia di Ancona, rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del c.p.p.; svolgono la propria attività come responsabili delle U.O. loro assegnate.

2. Essi:

- a) collaborano con il Responsabile del Servizio nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti;
- b) svolgono attività di coordinamento e controllo del personale e riferiscono ai superiori gerarchici, in particolare in ordine alla condotta tecnico operativa dell'attività svolta dal personale assegnato;
- c) provvedono alla ottimizzazione del servizio, del lavoro, della gestione delle risorse umane al fine di ottenere il massimo risultato con riferimento a quanto impartito dai superiori e dagli ordini di servizio;
- d) collaborano con le figure professionali superiori, del Servizio o di altri settori dell'Amministrazione Provinciale; svolgono attività di studio, approfondimento e ricerca delle problematiche attinenti la vigilanza ed il controllo, suggerendo proposte migliorative riguardanti l'organizzazione delle attività.

3. L'ufficiale di Polizia Locale della Provincia di Ancona, esercita altresì tutte le altre competenze previste all'art. 23 del presente regolamento, per quanto compatibili.

4. In caso di assenza temporanea, ogni Ufficiale è sostituito da altro parigrado espressamente individuato dal Responsabile del Servizio.

Art. 23 – COMPETENZE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

1. Gli Agenti di Polizia Locale della Provincia di Ancona rivestono la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria e Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 L. 65/86. Essi sono tenuti ad osservare con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

2. Rientra nei doveri di ufficio degli Agenti concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al Responsabile del Servizio.

3. Nell'espletamento dei rispettivi compiti gli Agenti, devono, in particolare:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- b) collaborare con gli organi di polizia secondo quanto previsto dal precedente art. 9;
- c) accertare e contestare le infrazioni secondo le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti, facendo specifico riferimento alle norme violate e fornendo ai trasgressori i chiarimenti dovuti e/o richiesti;

- d) fare rapporto di ogni reato o di illecito, senza ritardo, al coordinatore dell'U.O. e al Responsabile del Servizio per l'immediato inoltro degli atti all'Autorità giudiziaria;
- e) tenere nei rapporti con il pubblico, ed in particolare durante l'accertamento di violazioni, un contegno corretto e riservato;
- f) fornire nei limiti delle proprie competenze le informazioni richieste dai cittadini;
- g) avere cura del vestiario, delle armi, dei mezzi di trasporto, degli strumenti e, in genere, di ogni altro materiale loro affidato, provvedendone alla manutenzione e assicurandone il perfetto stato di efficienza;
- h) partecipare alle riunioni di servizio e di aggiornamento professionale;
- i) mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio, ed osservare l'orario di lavoro previsto;
- j) segnalare ogni disfunzione che possa implicare responsabilità a carico dell'amministrazione.

4. Gli Agenti di Polizia Locale della Provincia di Ancona devono eseguire gli ordini ed attenersi alle disposizioni loro impartite dai superiori.

5. Il servizio comandato deve essere eseguito anche se l'inferiore si ritenga ingiustamente incaricato, salvo il diritto di reclamo, dopo aver eseguito l'ordine.

6. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione dell'ordine o se le circostanze impediscono di chiedere delucidazioni a chi ha impartito l'ordine stesso, la decisione verrà presa dal personale presente nel rispetto dell'ordine gerarchico.

7. Qualora l'Agente ritenesse l'ordine contrario alle norme regolamentari e alle disposizioni di legge, egli stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga impartito per iscritto.

8. L'Agente non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca reato.

9. Su richiesta, gli agenti otterranno dall'Amministrazione notizie circa l'esito dei verbali da loro redatti.

10. Gli Agenti fuori servizio, appartenenti all'Unità Operativa Ittica e Venatoria, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni degli illeciti amministrativi previsti dalla legge 157/92, e gli altri atti indicati dall'articolo 28 della suddetta legge, anche fuori dall'orario di servizio.

Capo V - Norme di comportamento

Art. 24 – DOVERI GENERALI

1. Il personale della Polizia locale della Provincia di Ancona è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto quindi all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente, in particolare dal codice di comportamento, dal C.C.N.L. Enti locali e dai regolamenti dell'ente.

2. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente della Provincia.

3. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, il personale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini, deve attenersi ai principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al Servizio e all'Ente e, in particolare, che arrechino pregiudizio al decoro della Polizia Locale della Provincia di Ancona.

4. La condotta del personale deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

5. Il personale deve mantenere anche fuori servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Art. 25 – DOVERI PARTICOLARI

1. Rientrano tra i doveri del personale di Polizia locale della Provincia di Ancona, oltre a quanto già impartito dagli articoli del presente Regolamento:

- a) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, intervenendo ovunque si renda necessaria la loro opera;
- b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei Regolamenti comunali e provinciali vigenti all'interno del territorio, e delle Ordinanze dei Sindaci e del Presidente della Provincia;
- c) accertare le violazioni amministrative e penali nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- d) svolgere in maniera precisa le istruzioni avute, gli incarichi speciali loro affidati;
- e) osservare strettamente il segreto delle questioni/atti di ufficio;
- f) rispettare ed eseguire prontamente gli ordini dei superiori;
- g) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- h) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;
- i) non contrarre rapporti patrimoniali, non mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite.
- j) non occuparsi, anche gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi in riferimento a fattispecie e argomenti di competenza del Servizio.

2. Al personale individuato nell'U.O. Faunistica, Ittica e Venatoria è vietato l'esercizio venatorio e piscatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, ai sensi dell'art. 27 comma 5 della L. 157/92 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. Marche n. 11/2003.

3. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare e quanto stabilito dal presente Regolamento, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente possono comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari secondo quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 26 – DECORO INDIVIDUALE

1. Il personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
2. L'uso dell'uniforme deve avvenire in conformità a quanto stabilito nell'apposito disciplinare. Tenuto conto dei capi di abbigliamento forniti a ciascun operatore, i coordinatori delle U.O. dovranno adoperarsi affinché l'uso dei capi in dotazione sia uniforme tra gli addetti;
3. E' fatto divieto:
 - di apportare modifiche o alterazioni ai capi dell'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal disciplinare concernente la massa vestiario;
 - di indossare la divisa al di fuori dell'orario di servizio, fatto salvo per motivi di rappresentanza con preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 27 – RAPPORTI INTERPERSONALI

1. Il personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità e il prestigio.

2. Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi livelli di responsabilità. Il personale ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva.

3. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

4. Il superiore gerarchico che svolge compiti di coordinamento e controllo del personale di livello inferiore; ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con adeguate istruzioni il buon andamento del servizio.

5. Gli Ufficiali hanno l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da loro dipende gerarchicamente o funzionalmente, al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, dal CCNL e dai regolamenti vigenti.

Art. 28 – SALUTO

1. Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio e il braccio in linea con la spalla.

2. Il saluto è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone, ai vessilli delle autonomie locali, al Presidente della Provincia, ai superiori gerarchici ed alle autorità che rappresentano le istituzioni, civili e religiose; il saluto è altresì dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio quale forma di cortesia.

3. È dispensato dal saluto:

- a) il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
- b) il personale alla guida o a bordo di autoveicoli;
- c) il personale in servizio di scorta al gonfalone e alla bandiera nazionale.

Art. 29 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE – SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

1. Il personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi di istituto, pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

2. Il personale del Servizio assicura a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento provinciale di attuazione, nel rispetto della legge di tutela della privacy, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi provvedimenti successivi.

3. Per le informazioni relative ai servizi di polizia stradale si richiama il disposto dell'art. 12 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 21 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Per quanto riguarda l'attività di Polizia Giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

Art. 30 – DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA

1. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.), nonché di materiali e documenti affidatigli o di cui venga comunque in possesso per ragioni di servizio.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici e all'autorità competente.

Art. 31 – PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

1. L'amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle Contrattazioni Decentrate.

2. Il personale del Servizio usufruisce delle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente, per responsabilità civile verso terzi.

3. Tutto il personale del Servizio usufruisce inoltre, di copertura assicurativa e di assistenza legale relativamente all'uso delle armi anche durante le attività di controllo della fauna in sovrannumero, svolte nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

Capo VI - Uniformi e dotazioni

Art. 32 – DOTAZIONI

1. La composizione, la foggia e le caratteristiche delle uniformi e delle dotazioni della Polizia Locale della Provincia di Ancona, con particolare riferimento ai gradi distintivi, alla placca di riconoscimento, mezzi ed attrezzature, sono quelle previste dalla normativa Regionale vigente, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

2. In ogni caso, le uniformi e le dotazioni della Polizia Locale della Provincia di Ancona devono corrispondere alle seguenti finalità:

- a) indicare l'appartenenza all'Ente, in modo da garantire visibilità e trasparenza del ruolo verso la collettività;
- b) costituire elemento di distinzione formale, evitando confusione con le Forze di polizia e le Forze armate dello Stato, come stabilito dall'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) assumere per quanto più possibile stabilità nel tempo.

Art. 33 – UNIFORMI E DISTINTIVI

1. Il personale appartenente al Servizio, quando è in servizio, di norma veste l'uniforma fornita dalla Provincia nella foggia prevista dalla legge regionale.

2. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, dignità e decoro; deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della spettanza. È fatto divieto al personale di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell'uniforme, di indossare l'uniforme o parte di questa fuori dall'orario di servizio e di indossare capi di abbigliamento ed ornamenti non contemplati nella dotazione. I servizi sono espletati generalmente in uniforme; possono essere svolti in abito civile su disposizione del responsabile del Servizio, ove ricorrano particolari motivi di ordine tecnico operativo: in questo caso il personale ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

3. L'uso dell'abito borghese può essere disposto, ai fini di un miglior svolgimento del servizio, dal Responsabile del Servizio in tutti i casi in cui lo stesso ritenga più utile.

Art. 34 – COMPORTAMENTI IN PUBBLICO

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

3. Il personale del servizio, deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, ed esprimersi con essa in corretta lingua italiana, salvo l'uso della lingua straniera che l'interprete deve impiegare in caso di necessità.

4. L'appartenente al Servizio, quando richiesto, deve fornire elementi atti ad identificarlo.

Art. 35 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA

1. Al personale di Polizia Locale della Provincia di Ancona viene rilasciato, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, un apposito documento di riconoscimento, conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, in cui compare la fotografia del titolare, e sono riportati i seguenti dati:

- denominazione e stemma della Provincia di Ancona;

- scritta "POLIZIA LOCALE";
- dati anagrafici;
- profilo professionale, categoria giuridica e numero di matricola del dipendente;
- gruppo sanguigno e specificazione – se posseduta - della qualifica di Agente Ausiliario di Pubblica Sicurezza;
- firma dell'interessato e del Presidente della Provincia.

2. Il tesserino di riconoscimento, conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, deve essere rinnovato in caso di deterioramento, modificazione dei dati in esso contenuti, aggiornamento della fotografia, qualora non consenta una adeguata identificazione dell'interessato.

3. Il documento deve essere portato sempre al seguito nell'orario di servizio, in uniforme o abito civile, per essere esibito allorché occorra dimostrare la qualifica posseduta.

4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente all'Amministrazione e all'Autorità competente lo smarrimento o la sottrazione del documento.

5. Il personale di servizio è munito di una placca metallica di servizio, su modello unico regionale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme, recante la scritta "Polizia Locale", il nome e lo stemma della Provincia ed il numero di matricola.

6. Il tesserino di riconoscimento e la placca vanno restituiti all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e devono essere ritirati a seguito di sospensione del servizio.

Art. 36 – PATENTE DI SERVIZIO

1. Al personale addetto al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, viene rilasciata la patente di servizio secondo le modalità di cui all'art. 139 del D.L.vo 285/92 e del Decreto 11 Agosto 2004, n. 246 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 37 – VEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO

1. Il personale è tenuto ad usare i mezzi di trasporto in dotazione contrassegnati secondo la normativa regionale vigente esclusivamente ai fini di servizio e a conservarli in buono stato segnalando eventuali necessità di manutenzione e pulizia.

2. Per operazioni di carattere speciale possono essere, su autorizzazione del Responsabile, utilizzati mezzi di trasporto diversi da quelli di cui al comma 1, privi di stemmi, decorazioni e segni di riconoscimento.

Art. 38 – DOTAZIONE ED USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE

1. I mezzi di comunicazione in dotazione al Servizio devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne permettano la comune utilizzazione in tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

2. Il personale di Polizia Locale della Provincia di Ancona è dotato di cellulare e di apparati ricetrasmittenti portatili che devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

Art. 39 – ARMAMENTO

1. Il personale che riveste la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7/3/1986, n. 65, dal D.M. 4/3/1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tipologia e la dotazione dell'armamento sono definitive dal D.M. n. 145/1987 e dall'apposito "Disciplinare per l'armamento" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Il Responsabile del Servizio può disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi.

4. E' tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.

5. In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.

6. Al personale incombono le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi.

7. Il personale può custodire a casa e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni in dotazione, anche fuori del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 40 – ARMERIA, TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

1. Presso la sede del Servizio deve essere predisposta l'armeria ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 12 e seguenti del D.M. 4/3/1987, n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro nell'attività di servizio.

2. Le caratteristiche e le regole di funzionamento sono quelle stabilite dal citato D.M. 145/1987, dalle altre disposizioni vigenti in materia e dall'apposito disciplinare.

Art. 41 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO

1. Il personale della Polizia Locale della Provincia di Ancona è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge concernenti l'attività svolta dal Servizio, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Responsabile del Servizio. A tale proposito, esso ha il dovere di partecipare a corsi garantiti periodicamente dall'Ente e dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

2. Il personale del Servizio ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione

3. L'aggiornamento professionale deve favorire la specializzazione del personale nelle materie di competenza operativa assegnate.

Art. 42 – REGISTRI DI SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, cura la tenuta presso la sede del Servizio dei seguenti registri:

- a) registro dei processi verbali;
- b) registro delle notizie di reato;
- c) registro delle notificazioni;
- d) registro di protocollo di tutte le attività e comunicazioni relative a tutta l'attività del Servizio;
- e) registro del materiale sequestrato;
- f) registro delle armi e delle munizioni.

Art. 43 – CONSERVAZIONE DEL MATERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

1. Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

Art. 44 – ATTREZZATURE VARIE

1. Il personale deve essere dotato, individualmente o per pattuglia, a seconda delle peculiari esigenze, di quanto necessario all'espletamento dei servizi (segnale distintivo, torcia elettrica, cellulare e radio ricetrasmittente portatile, attrezzature tecnologiche e modulistica per redazione verbali, estintore, kit pronto soccorso, ecc.) e di quant'altro si renda necessario in relazione al servizio assegnato.

TITOLO IV- SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVE PROCEDURE

Art. 45 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, nelle materie di propria competenza, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni ed in particolare cura:

- a) gli atti di accertamento dell'illecito amministrativo;
- b) l'individuazione del responsabile, degli eventuali concorrenti e obbligati solidalmente;
- c) il sequestro;
- e) la redazione del processo verbale;
- f) la contestazione immediata della violazione ovvero la notificazione.

2. Spetta altresì al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona ricevere tutti i verbali di accertamento per violazioni riferite alle materie di competenza del Servizio stesso, redatti da organi di vigilanza esterni all'Ente, procedendo alla verifica, degli stessi e all'eventuale notificazione.

3. Deve essere altresì trasmesso all'Autorità competente il rapporto concernente situazioni o fatti che possano dar luogo all'emanazione di provvedimenti amministrativi diversi dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

Art. 46 – SEQUESTRO CAUTELARE

1. Nel caso in cui si proceda a sequestro cautelare, le cose sequestrate devono essere custodite presso gli Uffici del Servizio, per i successivi adempimenti di legge.

2. Se per la natura delle cose o per motivi di opportunità ovvero per obiettive difficoltà ciò non risultasse possibile, i beni sequestrati devono essere affidati in temporanea custodia a persona idonea, che deve essere resa edotta in merito agli obblighi e alle responsabilità dell'incarico. Copia del verbale di sequestro deve essere rilasciata all'interessato.

Art. 47 – PAGAMENTO DELLE SANZIONI

1. Salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari non è ammesso il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa a mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione.

2. Il Responsabile del Servizio assicura con adeguate procedure l'integrazione dell'attività dei Servizi Amministrativi con i servizi finanziari e le altre strutture dell'Ente interessate, con particolare riferimento al pagamento delle sanzioni.

TITOLO V - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 48 – NORME DISCIPLINARI

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare, secondo quanto impartito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle disposizioni interne all'Amministrazione Provinciale di Ancona.

2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona è regolata dalle leggi vigenti in materia e dalla normativa prevista dal Regolamento Generale per il personale della Provincia.

Art. 49 – IGIENE-SICUREZZA SUL LAVORO

1. In considerazione della tipicità delle attività espletate, il personale si dovrà attenere a quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e nel Documento Valutazione Rischi dell'Ente, il quale individua i rischi connessi con la specificità, le misurazioni atte alla minimizzazione dei rischi, nonché le altre misure igieniche e visite mediche periodiche che garantiscano la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. È obbligo del Responsabile del servizio di verificare la completa e corretta dotazione di idoneo abbigliamento e di strumenti antinfortunistici, comprese le attrezzature degli automezzi, adeguati alle mansioni che il personale si accinge ad effettuare.

3. Tutto il personale è tenuto ad attivarsi, secondo la massima diligenza, circa l'uso della dotazione, strumenti ed abbigliamento fornito dall'amministrazione.

4. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono dispensate dall'attività lavorativa esterna, allo stesso tempo vengono assegnate all'unità operativa Amministrativa di supporto ai servizi esterni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

5. In caso di temporanea inidoneità fisica o psicoattitudinale gli appartenenti al Servizio possono essere assegnati, per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza, all'Unità Operativa Amministrativa.

6. In caso di inidoneità fisica o psicoattitudinale permanente, che renda inabile gli appartenenti al Servizio alla vigilanza sul territorio, questi verranno impiegati nell'Unità Operativa Amministrativa o in uffici dell'Amministrazione Provinciale compatibili con il loro stato secondo le indicazioni fornite dal Collegio Medico.

7. Al personale di nuova assunzione viene data informazione e formazione di quanto sopra dettato.

Art. 50 – RICONOSCIMENTI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL SERVIZIO.

1. Il Responsabile segnala al Presidente della Provincia i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, o che si sono distinti per particolari operazioni o per eccezionale impegno.

2. Il Presidente può attribuire ai dipendenti di cui sopra dei riconoscimenti in forma scritta. Di essi viene previamente data comunicazione all'interessato e pubblica attestazione in occasione di manifestazione celebrativa ove l'Amministrazione provinciale ne sia interessata.

Art. 51 – RINVIO AL REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si applica agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, la normativa contenuta nel Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e servizi, il C.C.N.L., il C.C.D.I., le circolari e le direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 57 – TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Servizio oggetto del presente regolamento è determinato dai Contratti Nazionali di Lavoro, integrato dalla contrattazione decentrata a livello locale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato, il presente Regolamento rinvia alla normativa vigente e ai regolamenti dell'Ente.

Art. 53 – ABROGAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento ed in particolare:

- a) Il “Regolamento del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Ancona” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 19/04/2006 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 38 del 26/05/2015.
- b) Il “Disciplinare per L’armamento della Polizia Provinciale di Ancona” approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 141 del 29/09/2008, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 31/10/2019.

Art. 54 – PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, con la deliberazione di approvazione, è pubblicato all’albo pretorio della Provincia di Ancona, per 15 giorni consecutivi e diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente Regolamento sarà comunicato al Prefetto di Ancona ed al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 11 L. 07.03.1986, n. 65.

2. Le stesse forme e modalità si applicano alle successive modificazioni e integrazioni del Regolamento.

DISCIPLINARE ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO.....AL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

TITOLO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 e ai sensi degli artt. 39 e 40 e del Regolamento del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, per le finalità di cui alla legge 07/03/1986 n. 65 e della legge 11/02/1992 n. 157.

Art. 2 Armi in dotazione per la difesa personale

1. L'arma in dotazione al fine della difesa personale agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza è:

- pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21.

2. L'eventuale sostituzione di tale arma con altre marche o modelli dovrà essere disposta dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 Aprile 1975 n. 110 dal Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, trattandosi di mera discrezionalità tecnica.

3. Ai sensi dell'art. 6 D.M. 4/3/1987 n. 145 e tenuto conto della particolare tipologia del servizio esercitata dal personale addetto alla vigilanza provinciale, tali armi sono assegnate dal Responsabile del Servizio competente, in via continuativa, ad ogni singolo operatore in possesso della qualifica di cui sopra.

Art. 3 Armi in dotazione per usi diversi dalla difesa personale

1. Le armi in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, per usi diversi dalla difesa personale, sono:

a. Fucile semiautomatico a canna liscia calibro 12;

b. Carabina a caricamento singolo o semiautomatico calibro 30.06.

2. L'eventuale sostituzione di tali armi con altre marche o modelli dovrà essere disposta dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 Aprile 1975 n. 110 dal Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, trattandosi di mera discrezionalità tecnica.

3. Ai sensi dell'art. 6 D.M. 04/03/1987 n. 145, tenuto conto che l'utilizzo di tali armi è connesso all'attività di polizia faunistica, l'assegnazione delle stesse avverrà a titolo continuativo solo al personale deputato a tali compiti previa annotazione sull'apposito registro di cui al successivo art.12.

TITOLO II MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio provinciale, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Provincia di Ancona dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia, previsti dalla legge n. 65/1986, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 5

Assegnazione delle armi e delle munizioni

1. Il Responsabile del Servizio denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona all'autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Le armi verranno poi assegnate con apposito verbale, a titolo continuativo.
3. L'arma corta, in genere dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3 in via continuativa a tutti gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Dirigente competente o Responsabile del Servizio e comunicato al Prefetto.
4. Il possesso e il porto dell'arma può essere revocato nei confronti di coloro cui vengono a mancare i requisiti psico-attitudinali prescritti dalle disposizioni in materia, accertati preventivamente da una commissione nominata secondo la normativa vigente.
5. I requisiti di cui al precedente comma devono essere verificati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma assegnata ai sensi del precedente art. 2 deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, con la sicura disinserita.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile, come negli specifici casi in cui, ai sensi

dell'art. 4 della legge 07/03/1986 n. 65 e dell'art. 5, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, l'appartenente al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme e, per particolari servizi, può autorizzare il personale a portare l'arma in modo non visibile.

4. E' fatto assoluto divieto di portare in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e rappresentanza, espliciti fuori dal territorio della Provincia dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona in possesso della qualità di Agenti di P. S., possono essere svolti con l'arma in dotazione.

2. Il porto dell'arma è consentito, agli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

3. Le operazioni esterne al territorio della Provincia d'iniziativa dei singoli componenti del Servizio, effettuate con armi, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza di reato commesso nel territorio della Provincia di Ancona.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale della Provincia per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi. Il Responsabile del Servizio nel cui territorio deve essere svolto il servizio può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7/03/86 n. 65, che lo stesso sia svolto con le armi.

2. Il Responsabile del Servizio comunica al Prefetto di Ancona ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli appartenenti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

TITOLO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma corta è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art. 12.

2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno

determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P. S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio competente e/o del Prefetto.

Art. 10 Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi e delle condizioni dell'arma e le munizioni assegnate;
- b) Fare immediata denuncia delle armi ricevute in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., all'organo di P.S. territorialmente competente;
- c) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia, mantenendola in perfetta efficienza e funzionalità;
- d) Segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art.16;
- g) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'organo di P.S. territorialmente competente, trasmettendone copia al Responsabile del Servizio di cui all'art. 11;
- h) Limitatamente all'arma corta assegnata, giustificare il numero dei colpi, in qualunque circostanza, sparati.

Art. 11 Custodia delle armi e delle munizioni – Consegnatario

- 1. Le armi non assegnate, scariche, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione.
- 2. Le munizioni in numero non superiore a 2.000 (duemila) sono custodite in armadi metallici corazzati distinti da quello delle armi con chiusura tipo cassaforte.
- 3. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte dal Responsabile del Servizio o da altro Ufficiale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Dirigente del Settore cui appartiene la Polizia Locale della Provincia di Ancona.
- 4. L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie, ai sensi dell'art. 20 della L. 18/04/1975 n. 110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12
Registro movimentazione armi

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Dirigente del Settore cui appartiene la Polizia Locale della Provincia di Ancona.

Art. 13
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Art. 14
Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 7 (sette) anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 15
Doveri del consegnatario e sub/consegnatario delle armi

1. Il consegnatario e sub/consegnatario delle armi e delle munizioni curano con la massima diligenza:

- a) La custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'art. 11, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La tenuta dei registri e della documentazione;
- d) La scrupolosa osservanza propria e altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

2. Ogni irregolarità dovrà essere comunicata al Dirigente del Settore ed al Responsabile del Servizio.

TITOLO IV
ADDESTRAMENTO

Art. 16
Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P. S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di

Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Responsabile del Servizio, provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P. S., al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Ancona, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/3/1981 n. 286.

3. È facoltà del Responsabile del Servizio, disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti o per quelli che svolgono particolari o speciali servizi.

4. Eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Ancona.

5. È facoltà degli operatori del Servizio in possesso della qualità di Agenti di P. S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al Poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro da sostenere, in tal caso, a proprie spese.

6. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al Poligono di tiro, qualora ubicato fuori dal territorio provinciale, è rilasciata dal Questore di Ancona, ai sensi della legge 18/6/1969 n. 323, ed ha la durata di 6 anni.

7. A tal fine il Responsabile del Servizio trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti al Servizio di Polizia Locale della Provincia di Ancona in possesso della qualità di Agente di P. S.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norme finali e di raccordo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 07/03/1986 n. 65, del D.M. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/1975 n. 110 e succ. mod. ed eventuali integrazioni, del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, della legge 157/92 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

2. L'utilizzo delle armi è inoltre regolamentato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

3. Copia del presente regolamento viene trasmessa al Ministero dell'Interno, al Prefetto ed al Questore della Provincia di Ancona.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ATTO DI CONSIGLIO
N. 18 DEL 11/05/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il 11/05/2023.

Ancona, 25/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

SAVINI MARINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ATTO DI CONSIGLIO
N. 18 DEL 11/05/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2023.

Ancona, 25/05/2023

IL RESPONSABILE

LAMPA LAURA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente.

Il Responsabile